



SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED
ANTIMAFIA SOCIALE

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2021/2027 – OS 2 – Misura di attuazione 2.d) – Ambito di applicazione 2.h) -
Intervento b)
PROG-220: “INTEGR-AZIONI formative per una società inclusiva”

Convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale e
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA2 BA “Chiara LUBICH”





SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED
ANTIMAFIA SOCIALE

Convenzione tra Regione Puglia e CIAA regionali per la realizzazione del Progetto “INTEGR-AZIONI formative per una società inclusiva” - Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2021/2027.

TRA

La **Regione Puglia**, con sede legale in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, C. F. 80017210727, nella persona del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale e legale rappresentante Dott. Vitandrea Marzano, nato a Bari, il 27/04/1976 - C.F. MRZVND76D27A662V, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Puglia

E

Il **Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CIAA2 BA “Chiara LUBICH”** con sede amministrativa in Altamura (BA) alla Via Ofanto n. 21 C.F. 91116290726, nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Massa Anna Marilena nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 09/01/1960 e residente in Altamura (BA) alla Via Manfredonia n. 6, C.F. MSSNMR60A49H926A di seguito denominato “Struttura Ospitante”

PREMESSO CHE

il Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

il Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2019 n. 78, è stata individuata quale Autorità di Gestione del FAMI 2021-2027 la Direzione Centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, del Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione;

con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale FAMI 2021-2027, successivamente modificato con Decisione C(2023) 9276 del 20 dicembre 2023;

con Decreto dell’Autorità di Gestione prot. n. 2365 del 21/04/2023 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – 0005 - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026;

con Decreto dell’Amministrazione prot. n. 0001001 del 08/02/2024 è stata approvata la graduatoria finale dell’Avviso citato, ammettendo a finanziamento la proposta progettuale “INTEGR-AZIONI formative per una società inclusiva” che si ha per allegata alla presente Convenzione;

l’Amministrazione, in ragione di particolari urgenze, si riserva la facoltà di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione sotto condizione risolutiva, pur in assenza di una o più delle certificazioni richieste, laddove le caratteristiche specifiche delle attività progettuali finanziate ne giustificano l’avvio anticipato.

CONSIDERATO CHE

- Con DGR n. 822 del 17/06/2024 si è preso atto del decreto n. 1001/2024 di ammissione al finanziamento del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, per complessivi € 1.009.450,79, relativo al progetto “INTEGR-AZIONI formative per una società inclusiva” per la durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di inizio delle attività;
- Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato approvato lo schema di Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto PROG-220: INTEGR-AZIONI formative per una società inclusiva tra l’Autorità di Gestione del fondo FAMI e la Regione Puglia, ed è stato delegato per la sottoscrizione il Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale;
- la Convenzione di Sovvenzione è stata sottoscritta dalla Regione Puglia, nonché, in data 04/07/2024, dall’Autorità di Gestione del FAMI 2021-2027;
- successivamente, la Regione Puglia ha sottoscritto con il Partner di Progetto RTS Quasar la Convenzione per la realizzazione del Progetto “INTEGR-AZIONI formative per una società inclusiva” a valere sul Fondo FAMI 2021/2027 (Rep. 026151/2024);



SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED
ANTIMAFIA SOCIALE

- con A.D. n. 294 del 09/12/2024 della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e CPIA regionali;

VALUTATO CHE

In data 30/10/2024 il CPIA2 BA “Chiara LUBICH” ha fornito la propria adesione alla realizzazione dei percorsi di lingua italiana L2

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Disposizioni Generali)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Obiettivi)

La presente convenzione è finalizzata a regolare la collaborazione tra il CPIA2 BA “Chiara LUBICH”:

- ✓ sede associata di Alberobello nel comune di TURI

e la Regione Puglia, per la realizzazione dei percorsi formativi previsti dal progetto ed attribuite al suddetto CPIA.

I percorsi formativi che si svolgeranno presso la sede del CPIA2 BA “Chiara LUBICH” si articolano come segue:

1. N. 2 percorsi di Accoglienza, Orientamento e Valutazione di n. 10 ore
2. N. 1 percorso di Lingua italiana L2 – Livello A2 di n. 80 ore di insegnamento necessarie al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER
3. N. 1 percorso di Lingua italiana L2 – Livello B1 di n. 80 ore di insegnamento necessarie al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del QCER

Art. 3

(Validità e durata)

Il periodo di validità della presente convenzione è compreso tra la data di sottoscrizione del presente atto e il termine delle attività previste all’art. 2 della presente convenzione e, comunque, entro il termine previsto per il progetto “INTEGR-AZIONI FORMATIVE PER UNA SOCIETÀ INCLUSIVA” (PROG-220), a valere sul fondo FAMI 2021/2027.

Art. 4

(Corrispettivo e pagamento)

La Regione Puglia riconosce, in base alla tipologia di corsi, alla Struttura Ospitante un budget utile per coprire le spese di gestione affrontate per l’erogazione dei singoli interventi pari a:

- ✓ € 400,00 (Euro quattrocento/00) a lordo di ogni onere fiscale derivante dalla fornitura in oggetto per ogni corso realizzato di Lingua italiana L2 della durata di 80 ore più 10 ore di Accoglienza, Orientamento e Valutazione (livello A2).
- ✓ € 400,00 (Euro quattrocento/00) a lordo di ogni onere fiscale derivante dalla fornitura in oggetto per ogni corso realizzato di Lingua italiana L2 della durata di 80 ore più 10 ore di Accoglienza, Orientamento e Valutazione (livello B1).

Il pagamento del corrispettivo, di cui al precedente comma, verrà effettuato al termine dell’attività e previo invio di formale richiesta, con allegata rendicontazione del corrispettivo corrispondente e successiva emissione di idoneo documento fiscale (così come previsto dal successivo art. 5).

Tale richiesta dovrà pervenire entro 30 giorni dal termine delle attività cursuali, successivamente a tale data non potrà essere garantito il pagamento.

Il Soggetto Ospitante dovrà indicare, sul documento fiscale, gli estremi del presente atto, i dati del progetto, codice CUP, le coordinate bancarie, nonché ogni altra notizia utile per l'effettuazione del relativo pagamento, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2012 n. 136 e successive modiche ed integrazioni.

Art. 5

(Rendicontazione delle Spese)

Ai fini dell'ammissibilità, le spese effettuate nell'ambito delle attività progettuali devono essere supportate da idonea documentazione, a garanzia del loro effettivo sostenimento.

In generale, la documentazione da produrre ai fini della rendicontazione può essere sintetizzata come segue:

- ✓ Giustificativi di spesa: documenti contabili, come ad esempio cedolini paga, notule, fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, con l'indicazione "FAMI 2021/2027 O.S. 2 Migrazione legale/Integrazione - PROG 220- CUP B33J24000130006"
- ✓ Documentazione comprovante il sostenimento della spesa (da allegare ai giustificativi di spesa), che a sua volta può essere distinta in *Documentazione che attesta l'origine della spesa* (contratto / lettera di incarico per personale esterno al BF; ordine di servizio per personale interno al BF; ordine di acquisto / contratto di fornitura; convenzione / contratto di servizi; ecc.) e *Documentazione che descrive la spesa* (relazione dettagliata delle attività svolte da parte di un professionista; timesheet contenente il dettaglio delle attività svolte dal personale interno/registo presenze; documento di trasporto/bolla di consegna/registri di consegna per la fornitura di beni; ecc.);
- ✓ Documentazione che attesta l'avvenuto pagamento della spesa ovvero la quietanza di pagamento, vale a dire: mandati di pagamento quietanzati / esitati dell'istituto di credito di riferimento

Art. 6

(Obblighi delle parti)

La committente si impegna a:

- svolgere i corsi di (esempio: lingua italiana L2 comprensivi di Accoglienza, Orientamento e Valutazione, ecc) rivolti a cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- programmare corsi finalizzati all'acquisizione, da parte degli allievi, delle competenze linguistiche riferite ad uno dei livelli descritti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), approvato dal Consiglio d'Europa;
- definire la scansione temporale dei corsi;
- concordare con le singole sedi territoriali modalità, tempi e durata per percorso formativo;
- fornire il materiale di comunicazione e pubblicità dei percorsi formativi;
- fornire agli allievi il materiale didattico per lo svolgimento dei corsi.

La struttura ospitante nell'ambito del progetto "INTEGR-AZIONI FORMATIVE PER UNA SOCIETÀ INCLUSIVA" si impegna a:

- essere struttura ospitante per gli allievi dei corsi di (esempio: lingua italiana L2 comprensivi di Accoglienza, Orientamento e Valutazione, ecc), mettendo a disposizione le aule e gli spazi individuati, concessi dal Comune di Turi con nota Prot. 946 del 22/01/2024;
- comunicare tempestivamente all'associazione QUASAR (Partner di Progetto della Regione Puglia) l'eventuale indisponibilità degli spazi oggetto della convenzione e individuare spazi alternativi, per lo svolgimento delle attività programmate;
- fornire ai potenziali utenti le informazioni riguardanti il percorso formativo e raccogliere le relative iscrizioni;
- rispettare quanto previsto dall'art. 18 del Reg. UE 514/2014, ovvero che le spese relative alle azioni erogate, da parte del personale MIUR presso i CPIA, saranno riconosciute in base ai costi orari definiti dal CCNL (comparto scuola per il triennio normativo 2019-2021), come indicato nell'Avviso e ss.mm.

Art. 7

(Tracciabilità)

1. La struttura ospitante, nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Puglia, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.



SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED
ANTIMAFIA SOCIALE

2. Ai fini di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche la struttura ospitante dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento del presente contratto sono i seguenti: Banca Intesa San Paolo- IBAN: IT36 D030 6941 3341 0000 0046 019.
3. La struttura ospitante dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite, senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. La struttura ospitante si impegna, altresì, nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente comma, a far sì che l'Amministrazione possa verificare l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti, eventualmente, sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
5. La struttura ospitante procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010.
6. La struttura ospitante si impegna a dare comunicazione alla Regione Puglia, entro 7 giorni delle eventuali variazioni dei dati forniti in ottemperanza al presente articolo, dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente contratto, riporterà il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 8 (Recesso)

La Regione Puglia si riserva la facoltà di recedere per giusta causa, mediante provvedimento motivato.

Il Recesso della Regione Puglia ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla struttura ospitante con comunicazione a mezzo pec; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la struttura ospitante è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Regione Puglia, in caso di recesso, si impegna a provvedere al pagamento delle prestazioni eventualmente già eseguite.

Art. 9 (Risoluzione del contratto)

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, la Regione Puglia ha la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora, ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- cessione del contratto;
- mancata esecuzione, da parte della struttura ospitante, di tutto o di una parte del servizio, entro il termine previsto dal presente contratto;
- sospensione o rallentamento nell'esecuzione del Contratto da parte della struttura ospitante;
- mancata osservanza delle istruzioni direttive rese dalla Committente, ai fini dell'esecuzione del servizio;
- accertamento del mancato utilizzo, da parte del Subcontraente, degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
-

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i "dati personali" loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente scrittura, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno, inoltre, essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento



SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED
ANTIMAFIA SOCIALE

dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono.

Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 101/2018 e GDPR, Regolamento UE 2016/679, "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 11

(Foro competente)

Per le controversie che dovessero insorgere, in relazione all'efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

Resta espressamente inteso che l'insorgere di eventuali controversie, di cui al precedente comma, non determina la sospensione e/o l'interruzione della prestazione.

Art. 12

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari previsti in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché la Convenzione "madre" stipulata tra Regione Puglia e Ministero dell'Interno (Rep. 026152/2024), che il Dirigente del CPIA dichiara di conoscere e accettare in ogni sua parte.

Art. 13

(Oneri fiscali – spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari li, 23/01/2024

